

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI A, B, C e D PER L'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

I modelli sono composti da 2 copie:

- una per il sostituto d'imposta italiano o, nel caso di rimborso, per il Centro Operativo di Pescara;
- una per il beneficiario.

A COSA SERVONO: i modelli A, B, C e D sono utilizzati dai soggetti non residenti per

1. **l'applicazione diretta della Convenzione** contro le doppie imposizioni;
2. chiedere **il rimborso** dell'imposta italiana applicata sui redditi di fonte italiana.

1. APPLICAZIONE DIRETTA DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI MEDIANTE L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA CONVENZIONALE AGEVOLATA O DELL'ESONERO

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono generalmente tre modalità di ripartizione del potere impositivo:

- la tassazione concorrente in entrambi gli Stati interessati con l'applicazione di un'aliquota agevolata nello Stato della fonte del reddito (esempio: interessi);
- la tassazione concorrente, senza aliquota agevolata (esempio: redditi di lavoro dipendente);
- la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario del reddito (esempio: reddito d'impresa in assenza di stabile organizzazione).

A chi si presentano: i modelli, compilati in ogni loro parte e completi dell'attestazione di residenza fiscale rilasciata dall'Autorità fiscale dello Stato in cui il beneficiario dei redditi è residente, vanno presentati al sostituto d'imposta italiano che, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di applicare direttamente il regime fiscale previsto dalla Convenzione per le singole fattispecie reddituali (aliquota agevolata o esonero).

Conservazione dei documenti: il sostituto d'imposta dovrà tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria i modelli presentati dai soggetti non residenti, insieme all'eventuale documentazione allegata. Tali documenti devono essere conservati fino a quando non siano decorsi i termini per l'accertamento del periodo d'imposta in corso alla data del pagamento del reddito e comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti stessi.

Attestazione dell'autorità fiscale estera: ai fini dell'applicazione diretta della Convenzione, l'attestazione dell'autorità fiscale estera contenuta nel modello ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al termine del periodo d'imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo.

2. RIMBORSO

Se il prelievo dell'imposta italiana è stato effettuato in misura eccedente l'aliquota prevista dalla Convenzione ovvero è stata applicata la ritenuta italiana pur spettando la tassazione in via esclusiva al Paese di residenza del beneficiario del reddito, si può chiedere a rimborso la maggiore imposta trattenuta.

A chi va presentata la domanda di rimborso: la domanda compilata sul modello deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 65129 Pescara – Italia (fax 085/ 52145 - indirizzo email: cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it).

Termine per richiedere il rimborso: 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta (art. 38, commi 1 e 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Documentazione: al modello deve essere allegata la documentazione comprovante il diritto al rimborso (ad esempio la documentazione riguardante i requisiti relativi alla detenzione della partecipazione, copia delle certificazioni relative ai proventi erogati in Italia, documentazione originale o copia autentica comprovante l'effettiva corresponsione dei dividendi o degli interessi al beneficiario).

Attestazione dell'autorità fiscale estera: nelle ipotesi in cui il rimborso si riferisce a ritenute operate in anni diversi, l'attestazione dell'autorità fiscale estera contenuta nel modello può coprire diverse annualità.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Finalità e modalità del trattamento

Il presente modello contiene alcuni dati personali (quali ad esempio, quelli anagrafici e quelli relativi al conto corrente) che sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate per gestire la richiesta di rimborso.

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per poter fruire del rimborso in questione e verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

2. Titolari e responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo; L'Agenzia delle Entrate si avvale della SO.GE.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

3. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta da rivolgersi a:

Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO E APPLICAZIONE DEL REGIME “MADRE – FIGLIA” DIRETTIVA 90/435/CEE

Il modello è composto da 2 copie:

- una per il sostituto d'imposta italiano o, nel caso di rimborso, per il Centro Operativo di Pescara;
- una per il beneficiario.

A COSA SERVE: il modello E deve essere utilizzato per ottenere, in applicazione dell'articolo 27-*bis* del DPR 29 settembre 1973, n. 600

1. **l'esenzione** dall'imposta italiana sui dividendi e sugli altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società “figlia” situata in Italia alla società “madre” o sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro dell'Unione europea. Tale disposizione nazionale recepisce la Direttiva 90/435/Cee e le successive modifiche apportate con la Direttiva 2003/123/Ce (cfr. rispettivamente il Decreto Legislativo 6 marzo 1993, n. 136 e il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 49).
2. **Il rimborso** dell'imposta applicata nel caso in cui non sia stata chiesto direttamente il regime di esenzione.

1. ESENZIONE

Requisiti per ottenere l'esenzione: ai fini dell'applicazione dell'articolo 27-*bis* del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il soggetto che riceve i dividendi deve

- a. rivestire una delle forme giuridiche previste nell'allegato alla Direttiva 90/435/Cee e successive modifiche;
- b. risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerato, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

- c. essere assoggettato nello Stato di residenza a una delle imposte indicate nel citato allegato alla Direttiva 90/435/Cee, senza possibilità di fruire di regimi di opzione agevolativi o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati;
- d. detenere una partecipazione minima del 10% ininterrottamente per almeno un anno¹.

L'esenzione si applica anche alle società "madri" che risultano a loro volta controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati membri dell'Unione europea, a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime previsto dalla Direttiva².

A chi va presentato: il modello compilato in ogni sua parte può essere presentato al sostituto d'imposta italiano (società "figlia") che applicherà il regime previsto dalla Direttiva. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) deve essere certificato dall'autorità fiscale dello Stato estero, mentre il requisito di cui al punto d) può risultare da una dichiarazione scritta della società.

Documentazione: la documentazione comprovante il possesso dei requisiti descritti deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e va conservata, insieme al modello E, fino a quando non siano decorsi i termini per l'accertamento relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

Attestazione dell'autorità fiscale estera: ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dalla Direttiva, la certificazione dell'autorità fiscale estera ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di residenza fiscale o di esistenza della stabile organizzazione, a condizione che permangano tutti i requisiti richiesti.

¹ Originariamente il requisito della soglia minima di partecipazione era del 25%. Successivamente, dall'1.1.2007 al 31.12.2008, la soglia è stata abbassata al 15% e dall'1.1.2009 a tutt'oggi la soglia minima è pari al 10%.

² Al fine di dimostrare che la detenzione della partecipazione da parte della società extra-UE nella società comunitaria "madre" non abbia finalità elusive, l'articolo 27-bis, comma 5, del DPR 600/73, prevede l'applicazione delle procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per fornire le relative prove. Tali procedure prevedono la possibilità per il contribuente di dimostrare le proprie ragioni di applicazione dell'esenzione: 1) tramite una procedura di interpello preventivo attivata dal contribuente, oppure 2) a seguito di specifica richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate al momento del controllo.

2. RIMBORSO

Qualora la società “figlia” residente in Italia non applichi direttamente il regime di esenzione previsto dalla Direttiva, il modello E può essere utilizzato anche per richiedere il rimborso dell’imposta applicata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata o versata (articolo 38, commi 1 e 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

A chi va presentato: il Modello E deve essere indirizzato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 65129 Pescara – Italia (fax 085/ 52145 - indirizzo email: cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it).

Termine di presentazione della domanda: entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata o versata (articolo 38, commi 1 e 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Documentazione: al modello deve essere allegata la documentazione comprovante il diritto al rimborso (ad esempio, documentazione riguardante i requisiti relativi alla detenzione della partecipazione, copia del Verbale d’Assemblea della società emittente con delibera di distribuzione del dividendo, copia dell’estratto Libro Soci attestante il possesso della percentuale prevista del capitale/potere di voto nella società italiana nei 12 mesi antecedenti all’erogazione del dividendo).

Attestazione dell’autorità fiscale estera: nelle ipotesi in cui il rimborso si riferisce a ritenute operate in anni diversi, l’attestazione dell’autorità fiscale estera contenuta nel modello può coprire diverse annualità.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Finalità e modalità del trattamento

Il presente modello contiene alcuni dati personali (quali ad esempio, quelli anagrafici e quelli relativi al conto corrente) che sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate per gestire la richiesta di rimborso.

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per poter fruire del rimborso in questione e verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, con modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

2. Titolari e responsabili del trattamento

L’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo; L’Agenzia delle Entrate si avvale della SO.GE.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

3. Diritti dell’interessato

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta da rivolgersi a:

Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F APPLICAZIONE DEL REGIME “INTERESSI E CANONI” DIRETTIVA 2003/49/CE

Il modello è composto da 2 copie:

- una per il soggetto debitore degli interessi o canoni che applica l'esenzione o, nel caso di rimborso, per il Centro Operativo di Pescara;
- una per il beneficiario.

Sui modelli deve essere apposta l'attestazione dell'Autorità fiscale dello Stato in cui la società o ente beneficiario è residente ovvero la stabile organizzazione beneficiaria è situata.

A COSA SERVE: il modello F deve essere utilizzato per ottenere

1. l'**esenzione** dall'imposta italiana sugli interessi e sui canoni pagati da soggetti residenti o situati in Italia a soggetti residenti o situati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in applicazione della direttiva 2003/49/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143;
2. il **rimborso** dell'imposta applicata nel caso in cui non sia stata chiesto direttamente il regime di esenzione.

La direttiva non si applica ad alcune tipologie di interessi esplicitamente esclusi ai sensi dell'art. 26-quater, comma 3, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (articolo inserito dal citato decreto legislativo n. 143).

1. ESENZIONE

Requisiti: condizione per usufruire dell'esenzione è l'appartenenza allo stesso gruppo, ovvero quando tra le società sussiste un rapporto caratterizzato dalla detenzione diretta ed ininterrotta per almeno un anno di una quota minima del 25% dei diritti di voto.

Ipotesi che danno diritto all'esenzione:

- la società (o ente) che effettua il pagamento detiene il 25% o più dei diritti di voto della società (o ente) beneficiaria;

- la società (o ente) beneficiaria detiene il 25% o più dei diritti di voto della società (o ente) che effettua il pagamento;
- una terza società (o ente), anch'essa residente in uno Stato membro della UE, detiene il 25% o più dei diritti di voto sia della società (o ente) che effettua il pagamento sia della società (o ente) beneficiaria.

E', inoltre, necessario che:

- il soggetto che riceve gli interessi o i canoni sia il beneficiario effettivo degli stessi;
- i soggetti interessati rivestano una delle forme legali indicate nell'allegato A al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- i soggetti interessati siano assoggettati, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B al citato D.P.R. n. 600, ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione delle imposte stesse, dopo l'entrata in vigore della direttiva;
- gli interessi e i canoni siano effettivamente assoggettati ad imposta nello Stato del beneficiario.

Nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento o il beneficiario del reddito sia una stabile organizzazione, i requisiti relativi alla forma legale, ai rapporti di gruppo e all'assoggettamento alle imposte sono riferiti alla società (o ente) cui la stabile organizzazione appartiene. Inoltre, è necessario che gli interessi o canoni rappresentino redditi per i quali la stabile organizzazione stessa è assoggettata ad una delle imposte elencate nel citato Allegato B o, nel caso che essa sia situata in Belgio, alla "*impot des non-resident/belasting der niet-verblijfhouders*" e, nel caso che essa sia situata in Spagna, alla "*impuesto sobre la Renta de no Residentes*".

Il modello ha validità annuale a decorrere dalla data del rilascio dell'attestazione di residenza fiscale o di esistenza della stabile organizzazione, a condizione che permangano durante l'intero periodo tutti i requisiti richiesti.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario debba ricevere sia interessi che canoni dallo stesso debitore, può presentare un'unica domanda di esenzione.

L'attestazione di residenza fiscale e la **documentazione** idonea per ottenere l'esenzione devono essere conservate fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo

d'imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni e, comunque, fino a quando non siano definiti gli accertamenti stessi.

2. RIMBORSO

A chi va presentato: La documentazione completa va presentata all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 65129 Pescara – Italia (fax 085/ 52145 - indirizzo email: cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it).

Termine di presentazione della domanda: il modello, fermi restando i chiarimenti di cui sopra, può essere utilizzato anche per ottenere il rimborso dell'imposta già prelevata. In tal caso, deve essere presentato - entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata o versata, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Documentazione: al modello deve essere allegata la documentazione comprovante il diritto al rimborso (ad esempio, documentazione riguardante i requisiti relativi alla detenzione della partecipazione, copia del contratto relativo agli interessi/canoni, documenti da cui risulti il pagamento dei redditi, dichiarazione del debitore circa l'applicazione della ritenuta).

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Finalità e modalità del trattamento

Il presente modello contiene alcuni dati personali (quali ad esempio, quelli anagrafici e quelli relativi al conto corrente) che sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate per gestire la richiesta di rimborso.

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per poter fruire del rimborso in questione e verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

2. Titolari e responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo; L'Agenzia delle Entrate si avvale della SO.GE.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

3. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta da rivolgersi a:
 Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.